

STATUTO

della "METRO società a responsabilità limitata"

TITOLO I - Denominazione - sede - durata - oggetto

Articolo 1) E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2463 e 2470 del Codice Civile, una Società a Responsabilità Limitata, sotto la denominazione "METRO società a responsabilità limitata unipersonale", con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding s.p.a.", denominazione che potrà anche essere abbreviata in "METRO s.r.l. unipersonale"; negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata "METRO s.r.l. (società con unico socio)".

Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Lucca, Provincia di Lucca.

Articolo 3) La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2059.

Articolo 4) La società, quale concessionaria del Comune di Lucca, ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli automezzi in Lucca.

Ha altresì per oggetto il trasporto merci nel centro storico, sia in conto proprio che per terzi e la relativa attività di facchinaggio e carico/scarico merci e quella di deposito e stoccaggio.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, e purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto, potrà altresì compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e commerciale e potrà rilasciare garanzie anche reali per le obbligazioni proprie.

TITOLO II - Capitale sociale

Articolo 5) Il capitale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge ed è detenuto dal Comune di Lucca attraverso la sua partecipata Lucca Holding Spa.

Lo stesso può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

Il socio, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare versamenti alla società sia in conto aumento capitale, sia in conto finanziamento fruttifero o infruttifero, che non costituiscono raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III - Assemblee

Articolo 6) L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 7) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Lucca, mediante avviso da inviarsi ai soci, per raccomandata a.r. o via telefax o via e mail, otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti od informati della riunione tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci in carica e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza l'Assemblea designa fra i presenti colui che svolge le funzioni del Presidente.

Spetta all'Assemblea la nomina del segretario della stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 9) Per le deliberazioni dell'assemblea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2479 bis del Codice Civile.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

TITOLO IV - Amministrazione

Articolo 10) Al Comune di Lucca, è riconosciuto sulla società, in quanto concessionaria di un pubblico servizio, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, sia attraverso il contratto di servizio che attraverso l'accesso agli atti. Tale controllo è esercitato dal Sindaco.

Articolo 11) Sono di competenza dell'assemblea tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque le seguenti delibere:

- richiesta di affidamenti bancari in tutte le forme d'uso, ma non l'utilizzo degli affidamenti concessi;
- stipula di contratti di leasing;
- stipula di contratti di mutuo ipotecari o chirografari;
- nomina del Direttore Generale e determinazione dei suoi compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- acquisto di macchinari e attrezzature per importi superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila /00);
- vendita di beni strumentali di importo superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- vendita di altri beni per un importo superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- approvazione della pianta organica della società e fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti;
- nomina, su proposta dell'organo amministrativo, di un direttore generale, previa fissazione delle competenze e della relativa retribuzione;
- vendita o permuta di tutta od in parte dell'azienda sociale e conferimento della stessa, in tutto od in parte;
- tutte le operazioni cambiarie.

Articolo 12) L'amministrazione ordinaria compete ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori che durano in carica tre esercizi e che sono rieleggibili, di cui uno con funzioni di Presidente.

Gli Amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

Essi sono nominati dall'assemblea su designazione della Lucca Holding s.p.a., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 dello statuto di quella società, previa autorizzazione di quella assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Quando per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto e deve

procedersi alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dello stesso.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti rimangono in carica per il periodo residuo.

Articolo 13) L'Amministratore Unico od il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; l'Amministratore Delegato, ove nominato, ha la rappresentanza della società nelle materie a lui delegate.

Il Consiglio può delegare, ai sensi dell'art. 2381 c.c., i propri poteri ad un componente che assume, così, le funzioni di Amministratore Delegato determinandone il mandato; la relativa remunerazione è stabilita dall'assemblea. Il Consiglio può altresì nominare procuratori speciali per singoli atti.

Articolo 14) Il Consiglio si riunisce, nella sede della società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax che dovranno pervenire almeno tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o e-mail che dovrà pervenire almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Amministratore.

Articolo 15) Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

I Sindaci devono essere presenti o aver comunicato l'impossibilità di partecipare per giustificato motivo.

Gli Amministratori nominano un segretario della seduta per la verbalizzazione che potrà essere scelto anche tra persone diverse dagli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 16) Il libro della adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso per la carica che verrà attribuito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il compenso per la carica di Amministratore Delegato è stabilito dall'assemblea.

TITOLO V - Organo di controllo - Revisore - Revisione legale dei conti

Articolo 18) Anche al di fuori dei casi stabiliti dalla Legge, l'Assemblea avrà facoltà di nominare un Collegio sindacale composto di tre membri e due supplenti, ovvero un Sindaco Unico, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti.

All'Organo di controllo potrà essere attribuito anche il compito di revisione legale dei conti.

Per tutta la durata dell'incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397, secondo comma e 2399 c.c..

L'organo di controllo decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO VI - Bilancio e destinazione degli utili

Articolo 19) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, delle note integrative, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale, anche se non richiesta dalle norme vigenti.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine massimo di centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare conto nella relazione sulla gestione.

Articolo 20) Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% per la costituzione del fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile.

Il residuo sarà assegnato al Socio, salva una diversa deliberazione della Assemblea.

TITOLO VII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 21) In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO VIII - Disposizione generale

Articolo 22) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi in materia.

F.to: Nieri Giuliana, Luca Nannini notaio.